



**COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO
AREA AMMINISTRATIVA**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AI MINORI DISABILI RESIDENTI IN SAN FRANCESCO AL CAMPO – AA.SS. 2019/2020 E 2020/2021 SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA: € 133.000,00 oltre IVA

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di assistenza ai minori disabili, residenti nel Comune di San Francesco al Campo, inseriti nelle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado

In particolare, l'assistenza ai soggetti disabili, prevista dalla legge 118/71 (art. 28), legge 517/77, D.P.R. 616/77 (art. 42), Legge 104/1992, D. Lgs. 112/98 (art. 139) e D. Lgs. 297/1994 (art. 327) consiste in interventi di varia natura, di cui il Comune ha presente la valenza educativa, a favore degli alunni disabili, residenti in San Francesco al Campo, in gravi difficoltà di inserimento, frequentanti le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, come specificato nei successivi articoli.

Il servizio è rivolto agli alunni residenti nel Comune di San Francesco al Campo con certificazione di struttura sanitaria pubblica che attesti il bisogno di assistenza scolastica che frequentano scuole del territorio o della Provincia.

L'assistenza scolastica consiste nell'assegnare un assistente educatore all'alunno disabile, segnalato dalla Neuropsichiatria competente, per un monte ore che varia mediamente dalle 8 alle 10 ore settimanali per la durata della scuola frequentata dall'alunno. Negli ultimi anni mediamente sono stati assegnati assistenti educatori per un numero tra i 10 e i 13 disabili minori nelle diverse scuole cittadine.

Le prestazioni che dovranno essere espletate sono quelle specificatamente previste alla successiva parte tecnica del capitolato.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.

Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale non può essere sospeso o abbandonato.

In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione può senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità

ART. 3 – VALORE STIMATO DEL CONTRATTO.

L'importo complessivo a base d'appalto è determinato in presunti € 66.500,00 annuo + IVA 5% con un costo orario, a base d'asta, di € 20,00/h più IVA

Il valore contrattuale sarà determinato in base all'importo offerto in sede di gara.

Il prezzo orario offerto deve considerarsi comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso, per il servizio indicato nel presente Capitolato, fatta eccezione per l'IVA.

Per la tipologia del servizio non vi sono oneri per la sicurezza.

ART. 4 – DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto decorrerà dall'inizio dell'anno scolastico 2019/2020 e se l'aggiudicazione intervenisse dopo tale data, dal giorno di effettivo inizio del servizio fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del servizio per un periodo di mesi sei, e comunque fino all'espletamento delle operazioni di eventuale nuova gara, oltre i termini contrattuali previsti, ferme restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione.

ART. 5 – RUOLI DEL COMUNE E DEL PRESTATORE DI SERVIZI

Il Comune:

- cura la programmazione generale del servizio, con l'intento di realizzare la rispondenza tra le prestazioni offerte e i bisogni dei minori disabili frequentanti le scuole cittadine, tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili;
- esercita le funzioni di coordinamento generale del servizio nel suo complesso, garantendo il necessario raccordo tra le funzioni svolte dai servizi Scolastici e Socio-educativi e quelle affidate al Prestatore di servizi incaricato della gestione;
- vigila sull'esecuzione dell'appalto, verifica la qualità-quantità delle prestazioni fornite dal Prestatore di servizi ed attua il controllo finale dei risultati conseguiti;
- regola l'accesso ai servizi sulla base della valutazione effettuata dal personale dell'area amministrativa

Il Prestatore di servizi:

- collabora con l'Amministrazione comunale alla programmazione generale del Servizio;
- programma in collaborazione con il servizio istruzione e con l'Istituto Comprensivo ed i referenti della Scuola dell'Infanzia nelle fasi di definizione e di verifica dei progetti d'intervento a favore dei singoli utenti;
- fornisce le prestazioni educativo-socio-assistenziali;
- seleziona il personale secondo specifici requisiti (possesso del titolo di studio richiesto, caratteristiche professionali, esperienze pregresse, etc.), garantendo la continuità, l'efficacia e l'efficienza degli interventi (sostituzione del personale in caso di assenza o inidoneità);
- svolge l'attività di coordinamento e supervisione del personale, organizza iniziative formative, di aggiornamento e di riqualificazione per i propri operatori, tenendo conto delle diverse funzioni svolte dagli stessi;
- effettua la verifica dei servizi prestati, presentando periodicamente e comunque al massimo ogni tre mesi, all'Amministrazione comunale, tramite supporto informatico e cartaceo, la documentazione tecnico-amministrativa contenente i dati quali-quantitativi inerenti gli interventi realizzati;
- effettua la verifica della corrispondenza del servizio effettivamente erogato con quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale;
- È tenuto all'osservanza del Regolamento UE 2016/679. Gli operatori dell'impresa aggiudicataria addetti al servizio sono considerati autorizzati al trattamento dei dati personali e particolari in possesso del Comune e trasmessi nei limiti in cui ciò sia necessario ai fini della corretta esecuzione del servizio.

ART. 6 – FINALITA' ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Il servizio di assistenza educativa a favore di bambini e ragazzi in situazioni di handicap inseriti nella scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ha come scopo principale la piena integrazione scolastica e l'attuazione dei programmi assistenziali ed educativi individuali, redatti dagli organi a ciò competenti ai sensi della legge "Legge quadro per

l'assistenza, l'integrazione sociali e i diritti delle persone con handicap" n. 104/92.

Le prestazioni di assistenza del personale suddetto riguardano le seguenti aree di pertinenza: - autonomia personale di base e conquista dello spazio circostante; - ampliamento delle forme di comunicazione e relazione dell'allievo; - inserimento sociale dell'allievo in situazioni ludiche, di routine e di attività curriculari;

Per gli interventi di ambito scolastico, il personale educativo assistenziale si inserisce pertanto nell'itinerario già avviato dai docenti curricolari e di sostegno, privilegiando gli aspetti più strettamente educativi, assistenziali e globali del progetto attivato (Progetto educativo personalizzato), ai fini di una più efficace integrazione scolastica e comunque nel rispetto dei ruoli e delle competenze dei diversi soggetti coinvolti. L'operatore educativo assistenziale deve, di norma, operare in momenti distinti, ma non separati dal personale docente di classe e di sostegno, assumendo dal progetto sul bambino (P.E.I. Piano Educativo Individualizzato) gli ambiti del proprio intervento che saranno delineati anche in funzione della programmazione didattica. Sulla base di una conoscenza precisa e globale delle competenze della personalità del bambino portatore di handicap, tale servizio consiste in una serie di prestazioni di assistenza fisica al bambino portatore di handicap in tutti i suoi bisogni materiali, ma innestando sull'intervento meramente assistenziale, modalità di relazione che tendano alla conquista, da parte del bambino di maggiori autonomie, sia fisiche che relazionali.

Dovranno essere individuate aree di intervento nell'ambito della concreta situazione scolastica a contatto con il soggetto interessato.

Sinteticamente quindi, il personale educativo-assistenziale è tenuto a:

- agire in collaborazione con il personale docente curricolare e di sostegno
- curare la conduzione di piccoli gruppi di alunni, al fine di favorire l'integrazione dell'alunno seguito, garantendo in ogni caso la vigilanza su tutti i minori coinvolti nel gruppo;
- costruire, in accordo con i docenti di classe, un proprio piano di lavoro all'interno del P.E.I. per l'alunno portatore di handicap;
- evitare una gestione puramente assistenziale del portatore di handicap, pur costituendo essa la base da cui muovere;
- assumere conoscenze complete sul portatore di handicap assegnato in modo da possedere un quadro della sua personalità (andando oltre la descrizione dei suoi deficit), partecipando, qualora il capo dell'istituto lo ritenga opportuno, ai lavori di messa a punto del P.D.F. (Profilo dinamico funzionale) o del P.E.I.;
- garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sul portatore di handicap;
- interagire con gli altri adulti presenti nell'ambito scolastico (docenti curricolari, docente di sostegno, personale ausiliario, educatori) e con il personale dei servizi del territorio;
- proporre quanto ritenga utile, opportuno e vantaggioso per l'allievo portatore di handicap nell'ambito del percorso scolastico;
- partecipare alle riunioni di programmazione, gestione e verifica del P.E.I., riguardanti l'allievo portatore di handicap assegnatogli;
 - collaborare con l'autorità scolastica nell'ambito delle attività previste dalla scuola in cui opera;
 - partecipare, se richiesto, all'attività di formazione e aggiornamento.

In particolare l'assistente cura:

a) aiuto all'alunno disabile, in classe, dove necessita di un supporto di tipo pratico/funzionale per poter eseguire le indicazioni fornite dall'insegnante, integrando la propria azione con quella dell'insegnante nella realizzazione del progetto formativo

b) uso di strumenti protesici dietro specifiche ed espresse indicazioni da parte della famiglia e/o degli operatori sanitaria coinvolti nel progetto

- c) assistenza personale nell'area dell'autonomia e dell'autosufficienza di base, quindi anche per tutte le esigenze di carattere fisiologico o connesso con particolari situazioni patologiche
- d) assistenza durante momenti della vita extrascolastica, organizzati comunque dalla scuola (gite di istruzione, mensa, trasporto, ecc) volta a favorire l'inserimento nel territorio e l'orientamento lavorativo.
- e) contenimento di comportamenti aggressivi, violenti e comunque costituenti motivi di rischio per l'incolumità per gli stessi soggetti assistiti e per terzi;
- f) aiuto durante i momenti della refezione per la corretta assunzione dei cibi ;
- g) assistenza nell'utilizzo dei servizi igienici per la pulizia corporale ;
- h) assistenza nello svolgimento di attività ludiche, di laboratorio, di conoscenza dell'ambiente circostante la scuola purché inserite nel PEI, cui l'assistente educatore partecipa ad elaborare con il personale scolastico, e concordate con la Divisione Sviluppo e Controllo Servizi Scolastici e socio-educativi del Comune;
- i) collaborazione con il personale docente nei programmi di intervento di recupero funzionale, di apprendimento delle abilità trasversali e di socializzazione;
- l) in caso di malori, infortuni o altro, accompagnamento ad un centro di pronto soccorso, in accordo con il Capo d'Istituto e con il servizio scolastico, servizi educativi del Comune;

L'assistente educatore che svolge il ruolo di coordinatore all'interno dell'Istituto scolastico o del gruppo omogeneo di scuole cura in particolare:

- funzioni di coordinamento e supporto al personale in servizio presso la scuola
- partecipa al GLH laddove sono istituiti
- funzioni di raccordo fra impresa, scuola, comune e, se necessario, segnalazioni di disagio/difficoltà in relazione alle ore di assistenza assegnate all'Istituto scolastico e relativi suggerimenti sulla rivalutazione della distribuzione oraria.

ART. 7 – PERSONALE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Il personale dell'aggiudicatario deve mantenere un comportamento irreprensibile ed agire in ogni circostanza con la massima diligenza e con la competenza professionale specifica richiesta. Il personale deve essere fisicamente idoneo alle mansioni, in possesso dei diritti civili e politici, nonché in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 8

I requisiti del personale devono essere comprovati a cura dell'impresa aggiudicataria, la quale deve fornire dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nel servizio. Tale elenco deve essere presentato all'inizio del periodo contrattuale e deve essere costantemente aggiornato. I titoli di studio di cui all'art. 8 dovranno essere posseduti anche dal personale reclutato per le sostituzioni temporanee. A tale fine l'impresa aggiudicataria invierà almeno 10 gg. dell'inizio delle attività, l'elenco scritto degli operatori da avviare ai servizi specificano per ciascuno i dati anagrafici e i titoli posseduti da ciascuno.

Il Comune potrà richiedere la sostituzione degli educatori che non osservino il prescritto comportamento e non offrano sufficienti garanzie di professionalità. In tal caso l'aggiudicatario dovrà provvedere entro 3 gg. alla sostituzione degli educatori non idonei.

Per assenze del proprio personale, a qualsiasi titolo, l'aggiudicatario si impegna alla sostituzione immediata con altro personale di adeguata capacità professionale e con il medesimo profilo professionale richiesto.

In caso di sostituzione l'aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione al Comune e all'istituzione scolastica dei dati anagrafici e titoli di studio e servizio del personale di volta in volta

impiegato. In ogni caso, per qualsiasi ritardo anche lieve nella sostituzione, l'aggiudicatario è tenuto a darne urgente comunicazione contemporaneamente a scuola e Comune. Qualora il personale supplente dovesse risultare non idoneo e non in possesso dei requisiti richiesti, è facoltà del Comune chiederne l'ulteriore sostituzione. Per il periodo di assenza di una o più unità di personale non sostituite, non è riconosciuto alcun emolumento.

ART 8 - ORGANIZZAZIONE DEL PRESTATORE DI SERVIZI

Il prestatore di servizi deve operare con personale adeguatamente preparato, garantendo l'attuazione degli obiettivi del servizio e la corretta effettuazione delle prestazioni richiamate ai precedenti articoli.

L'aggiudicatario dovrà assegnare ed impiegare per l'espletamento delle funzioni relative ai servizi oggetto dell'appalto un numero di operatori adeguato:

Educatore per alunni disabili:

titolo di studio richiesto: medie superiori preferibilmente ad indirizzo sociale, pedagogico e educativo, fatto salvo il personale già in servizio nel precedente appalto. L'educatore deve essere inquadrato al livello D1 se trattasi di cooperative sociali ed a un livello equivalente in caso di altri enti aggiudicatari, così come previsto dalle normative contrattuali nazionali e provinciali, fatti salvi comunque livelli e anzianità maturati in precedenti contratti.

Coordinatore:

titolo di studio: diploma di educatore professionale o laureato in scienze dell'educazione o lauree affini o diploma ed esperienza almeno triennale nel coordinamento dei servizi di assistenza scolastica, la cui funzione è necessaria per l'organizzazione e la gestione degli interventi e per assicurare il collegamento con i Servizi Scolastici e Socio-educativi, anche mediante incontri periodici di coordinamento.

Il coordinatore del Servizio dovrà essere in grado di rispondere prontamente ed efficacemente alle differenti quotidiane esigenze, nata dalla conduzione dei servizi di cui trattasi, nonché delle eventuali disfunzioni segnalate.

Nell'esecuzione dell'appalto, l'aggiudicatario deve assicurare, tramite il coordinatore del servizio regolarità e continuità di prestazione limitando al minimo il turn-over e provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale assente.

In caso di assenza, non preannunciata dell'utente, viene riconosciuta, all'assistente, la retribuzione della prima giornata. In questo caso l'educatore sarà impegnato presso la struttura scolastica a supporto di altre situazioni di disabilità e/o collaborare con i docenti del servizio.

ART. 9 - PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE FORMATIVE E DI PROGRAMMAZIONE

E' compito del prestatore di servizi curare l'aggiornamento e la riqualificazione del personale con particolare attenzione alle tematiche relazionali, attraverso iniziative proprie o favorendo la partecipazione degli operatori a percorsi formativi proposti da altri enti.

Il prestatore di servizi è tenuto a presentare annualmente all'Amministrazione il piano della formazione e dell'aggiornamento previsto per il personale e successivamente a rendicontare il numero delle iniziative effettuate, le tematiche trattate e il numero degli operatori coinvolti, mediante presentazione all'Amministrazione comunale di dettagliata documentazione.

ART. 10 – MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Gli orari di svolgimento dei servizi, la loro durata, il numero di operatori ed il necessario monte ore saranno concordati tra le parti in relazione al numero e ai bisogni degli utenti ed alle disponibilità di bilancio

L'orario di servizio, potrà essere sia mattutino che pomeridiano a seconda il calendario scolastico fissato annualmente.

La definizione degli interventi avverrà annualmente prima dell'inizio dell'anno scolastico, nell'ambito di un incontro tra il Comune e l'impresa aggiudicataria

Il fabbisogno complessivo, individuato nel rispetto dell'accordo di programma ex legge 104/92, viene presunto in una quantificazione complessiva di circa 3.320 ore/annue

Il Comune si riserva la facoltà di variare, al fine di rispondere prontamente ai bisogni reali, in qualsiasi momento dell'anno:

- I plessi dove si effettuano gli interventi di integrazione
- Il numero degli alunni assistiti
- Il monte ore annuo.

Non sono dovuti risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto.

L'Impresa aggiudicataria è dunque obbligata ad effettuare il servizio in parola anche per un numero minore di ore rispetto a quello sopra individuato, o per un numero maggiore di ore, senza variazione delle clausole contrattuali e del prezzo orario aggiudicato.

ART. 11 – MODALITÀ' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

La gara sarà espletata mediante procedura aperta secondo le modalità previste dall'art. 60 del D.lgs 50/2016 mediante piattaforma digitale del Comune di San Francesco al Campo all'indirizzo: <https://sanfrancescoalcampo.trasparenza.com> e mediante il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

Le offerte tecniche ed economiche saranno sottoposte all'esame di apposita Commissione, nominata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 che le esaminerà valutando i seguenti elementi e fattori di ponderazione:

- offerta tecnica, il cui peso ponderale è fissato in punti 70/100, come meglio articolata nei criteri e punteggi dettagliati all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente capitolato;
- offerta economica, il cui peso ponderale è fissato in punti 30/100, calcolata in base alla formula sotto indicata.

In caso di parità, sarà preferito il concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore in relazione all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio da tenersi in apposita seduta pubblica.

Offerta tecnica: massimo punti 70

- Il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica è pari a **punti 70/100**.

I criteri ed i relativi punteggi massimi attribuibili sono elencati e specificati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale al presente disciplinare.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta su foglio formato A4, carattere 12, interlinea singola, e non dovrà superare le 10 facciate.

Offerta Economica: massimo punti 30

- Ribasso sull'importo del costo orario dell'educatore posto a base di gara di €. 20,00, da considerarsi comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso, per il servizio indicato nel presente Capitolato, fatta eccezione per l'IVA e per il costo della sicurezza – **Punti massimi 30**

Formula di attribuzione dei punteggi.

Offerta tecnica:

Per alcuni parametri il punteggio viene stabilito in base a formule matematiche o in base al possesso o meno di caratteristiche e/o certificazioni, per i restanti criterio o sub criteri in cui è previsto un punteggio massimo si procederà con il metodo di attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario.

Ciascun componente della commissione attribuirà discrezionalmente per ogni criterio o sub criterio un giudizio a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 secondo la seguente tabella:

Valutazione	Coefficiente
Ottimo	1
Molto buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Scarso	0,5
Insufficiente	0,4
Molto insufficiente	0,1 – 0,3
Non valutabile	0

Offerta economica.

Il punteggio all'offerta economica verrà assegnato nel modo seguente:

- saranno assegnati i punteggi determinati applicando la seguente formula:

$$X = (P1 * C) / PO$$

dove: X = punteggio da attribuire all'offerta della Ditta presa in considerazione

P1= prezzo più basso offerto

C = coefficiente pari al massimo punteggio assegnabile

PO = prezzo offerto

Gli operatori economici offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni.

Si procederà all'espletamento della gara anche qualora venga presentata una sola offerta purchè valida.

In caso di gara deserta si procederà all'aggiudicazione mediante procedura negoziata.

ART. 12 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le modalità di presentazione delle offerte saranno indicate nel relativo disciplinare di gara.

La documentazione da presentare per la partecipazione alla gara, dettagliata nel relativo bando o disciplinare.

ART. 13 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara le tipologie di soggetti indicati all'art. 45 del D.lgs, qualora in possesso di tutti i requisiti generali e di qualificazione prescritti dai successivi paragrafi del presente disciplinare. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.lgs 50/2016.

ART. 14 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Saranno ammesse alla gara per l'affidamento del servizio in argomento le ditte: che siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e degli altri idonei requisiti, da dichiararsi in sede di gara e da comprovare successivamente.

Requisiti di idoneità professionale: Art. 83 co. 1 lettera a) del D.lgs 50/2016

- a. Iscrizione presso la CCIAA o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell'UE nel registro professionale dello Stato di appartenenza nel settore di attività che consente l'assunzione dell'appalto.
- b. Nel caso di cooperative e consorzi di cooperative: iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004, se tenute.

Requisiti di capacità economica finanziari: Art. 83 co. 1 lettera b)

- a. Fatturato minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad €. 133.000,00, IVA esclusa
- b. Fatturato specifico globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, per servizi analoghi a quelli del presente appalto, non inferiori ad €. 133.000,00

Requisiti di capacità tecnica e professionale: Art. 83 co. 1 lettera c)

- a. Elenco di servizi analoghi svolti per enti pubblici scolastici nell'ultimo triennio. (il valore dei servizi svolti per enti pubblici non deve essere inferiore all'importo annuale del presente appalto)

In caso di RTI o di consorzi i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale devono essere posseduti dal RTI o dai consorzi nel loro insieme.

ART. 15 – SUBAPPALTO

In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto il subappalto è vietato

ART. 16 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il servizio è finanziato direttamente dal Comune con mezzi di bilancio. Il pagamento avverrà attraverso la liquidazione di regolari fatture emesse mensilmente dal prestatore di servizi e vistate dalla responsabile dell'Area Amministrativa – Servizio Istruzione

ART. 17 - CORRISPETTIVI

Il corrispettivo (comprensivo di IVA), spettante alla operatore economico appaltatore, sarà quello risultante dagli atti di gara e copre tutti i costi del servizio richiesto nel presente capitolato e delle attività collegate direttamente o indirettamente alla gestione del servizio.

ART. 18 – REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, quale risulterà dalla determinazione di aggiudicazione definitiva della gara, è soggetto a revisione con cadenza annuale (a partire dal secondo anno di appalto, tenendo in considerazione l'indice ISTAT denominato FOI)

ART. 19 – VARIAZIONI DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

L'importo dell'appalto può essere ridotto o aumentato da parte dell'Amministrazione, ferme restando le condizioni di appalto, senza che il prestatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità a qualsiasi titolo e ragione.

Non sono dovuti risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto.

L'aggiudicatario è dunque obbligato ad effettuare il servizio in parola anche per un numero minore di ore rispetto a quello sopra indicato, o per un numero maggiore, senza variazione delle clausole contrattuali e del prezzo orario aggiudicato, così come già rilevato al precedente art. 10

ART. 20 - CAUZIONI

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare a corredo dell'offerta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo del servizio.

Tale cauzione garantisce la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria mentre è restituita, ad avvenuta aggiudicazione, alle altre imprese.

La cauzione definitiva, è da costituirsi ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 21 - ADEMPIMENTI DOPO L'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione diventa tale solo dopo la stipulazione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara o di modificare la data di inizio del servizio (previo avviso alle ditte partecipanti) senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere all'ente appaltante, i documenti che verranno richiesti per la firma del relativo contratto.

L'aggiudicatario dovrà garantire l'inizio del servizio su comunicazione dell'Amministrazione e dovrà trasmettere - l'elenco nominativo degli operatori impegnati stabilmente, nonché i nominativi del personale adibito alle sostituzioni, con l'indicazione delle qualifiche professionali come meglio definite all'art. 7.

ART. 22 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario è obbligato alla stipulazione del relativo contratto. Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo, nei termini che verranno prescritti, l'Amministrazione potrà dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione addebitando alla ditta decaduta spese e danni derivanti da tale evento.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Il prestatore di servizi aggiudicatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro).

ART. 24 – PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "salute e sicurezza dei lavoratori" di cui al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.

La ditta risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando **a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento**. Essa è perciò tenuta ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e

prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

La ditta è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate nei vari plessi, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

La ditta deve garantire, obbligatoriamente ed entro 20 giorni dalla data di inizio del servizio, lo svolgimento di corsi di addestramento previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare dal D.M. 10.03.1998 e dal Decreto 15.07.2003 a tutto il personale impiegato, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato e le modalità con le quali la ditta intende applicarli.

La ditta è tenuta, inoltre, a presentare alla Stazione appaltante l'elenco del proprio personale che ha sostenuto i corsi di cui sopra, nonché corsi di aggiornamento, corsi specifici per il personale nuovo assunto ed all'addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza.

ART. 25 – VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 potrà o dovrà essere aggiornato dall'impresa che si aggiudicherà l'appalto in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, in relazione ai diversi aspetti di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità di realizzazione del servizio.

Dovrà essere data comunicazione al Comune di San Francesco al Campo che si è adempiuto a quanto prescritto dalla norma.

ART. 26 – ASSICURAZIONI.

L'aggiudicatario dovrà presentare al Comune, prima dell'inizio del servizio, la documentazione relativa alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile del personale impiegato, esenti da franchigia e scoperti, che renda totalmente indenne il Comune da qualsivoglia responsabilità derivante da danni che potrebbero capitare a persone o cose durante lo svolgimento del servizio; l'affidataria dovrà provvedere alla stipulazione di apposita assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, comprendendo nei terzi anche gli utenti del servizio e garantendo altresì i danni gravi e gravissimi subiti/arrecati dagli utenti nel luogo di esecuzione del servizio, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato. I massimali di assicurazione dovranno essere di almeno € 2.000.000,00 per sinistro, per persona, animali e per danni a cose. I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità dell'affidataria, né nei confronti del Comune, né nei confronti dei danneggiati; l'affidataria è tenuta a comunicare tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività ed accorsi all'utenza dei servizi di cui al presente capitolato. L'affidataria si assume pertanto l'onere e la responsabilità dei danni che possano derivare agli utenti, agli operatori, a terzi e a cose, nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa del proprio personale, derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, senza diritto di rivalersi verso il Comune;

ART. 27 – ONERI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIA.

L'affidataria si impegna a:

1. Effettuare, almeno una settimana prima dell'inizio del servizio, con un Responsabile del Comune, un sopralluogo nelle scuole presso le quali sarà svolto il servizio in oggetto;
2. Individuare tutti gli operatori ed il referente impiegati nel servizio, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 9;
3. Presentare al Comune, una settimana prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo completo di tutto il personale impiegato (operatori e referente), con i rispettivi curricula, ed i recapiti telefonici, fax e mail;

4. Garantire l'inizio del servizio con l'inizio dell'anno scolastico;
5. Redigere e trasmettere al responsabile del Comune una relazione trimestrale sull'andamento e sulla valutazione del servizio reso;
6. Garantire la continuità dei contratti e cioè assumere prioritariamente alle proprie dipendenze gli operatori attualmente impiegati nel servizio, si applica in tal senso quanto previsto dall'art. 50 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
7. Applicare, per quanto di competenza, le norme del D.Lgs. n. 81/2008 e far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e dotare lo stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia, ed al D.U.V.R.I.;
8. Assumere la responsabilità solidale per danno causato a minore affidato ai sensi dell'art. 2047 del Codice Civile, esonerando il Comune da ogni responsabilità;
9. Garantire, per quanto di sua competenza, la continuità educativa nei confronti degli alunni assistiti, per l'intera durata dell'appalto;
11. Garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente appalto;
12. Provvedere all'immediata sostituzione del personale eventualmente impossibilitato;
13. Provvedere alla sostituzione del referente e degli educatori, su semplice richiesta del Comune, quanto questo non li ritenga adeguati allo svolgimento del servizio;
14. Vigilare sul buon andamento del servizio, assumendo le necessarie forme di controllo e di ritorno dei dati informativi e garantire il rispetto degli orari indicati e delle clausole contenute nel presente capitolato.

ART. 28 - PENALITA'

L'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti i servizi medesimi.

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione dei servizi o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, l'appaltatore è tenuto al pagamento di una penalità calcolata in rapporto alla gravità dell'inadempienza e alla recidività.

Nel caso in cui il servizio non venga eseguito con la massima cura, nel rispetto delle modalità operative indicate nel presente capitolato, verrà applicata una **penale pari al 5% sull'ammontare della relativa fattura**. L'importo della penale aumenterà del 5% in più ad ogni successiva infrazione.

Le penalità verranno comminate mediante nota di addebito sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento, previa contestazione scritta da parte della Responsabile dell'Area. Decorso otto giorni dal ricevimento della contestazione senza che l'appaltatore abbia interposto opposizione, la penalità si intenderà accettata.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l'applicazione di tre penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, anch'essa comportante penalità, i servizi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità.

Per ottenere il rimborso dei maggiori oneri sostenuti per l'affidamento ad altri prestatori di servizi, per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'appaltatore.

ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con preavviso di 30 gg. nei seguenti casi:

- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- in caso di cessione di contratto;
- in caso di abbandono dell'appalto, anche parzialmente, salvo che per cause di forza maggiore.

La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice il diritto di affidare il servizio ad altri prestatori di servizi. Alla

parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore dei servizi, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art. 30 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.

Si applica integralmente l'art.110 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 31 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Il Prestatore di servizi si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, per tutta la durata dell'appalto, con espresso esonero del Comune di ogni responsabilità in merito.

In particolare il Prestatore di servizi è tenuto ad osservare le disposizioni del vigente C.C.N.L. e dell'accordo integrativo territoriale per i lavoratori delle cooperative sociali, concernenti i "cambi di gestione".

Il Prestatore di servizi è tenuto, inoltre, all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nonché agli obblighi contributivi vigenti nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

L'Amministrazione potrà richiedere al Prestatore di servizi in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del C.C.N.L. di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

In caso di inottemperanza degli obblighi di cui sopra, accertata dall'Autorità comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro o da altri organismi competenti, l'Amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti, fino a quando i competenti organi non avranno accertato che gli obblighi predetti sono stati regolarmente adempiuti.

ART. 32 - RESPONSABILITÀ PER DANNI

L'operatore economico aggiudicatario è responsabile per danni di qualsiasi specie ed entità che comunque dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze dell'appaltatore stesso, o a cose, causate nell'esercizio del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

La responsabilità è da intendersi senza riserve né eccezioni, interamente a carico dell'appaltatore il quale, nell'ipotesi di evento dannoso, è obbligato a darne immediata notizia all'ufficio istruzione del Comune di San Francesco al Campo.

ART. 33 - CONTROLLI E RILIEVI

La vigilanza sull'espletamento dei servizi competerà all'Amministrazione per tutto il periodo di affidamento in appalto, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

L'Amministrazione potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione di mezzi e quant'altro fa parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente capitolato.

A tale fine l'appaltatore è tenuto a fornire al personale degli uffici comunali incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

Resta facoltà dell'Amministrazione richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare

svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione.

L'appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inidoneo, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, allo svolgimento del servizio.

ART. 34 – CONTROVERSIE

Foro competente per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, sarà esclusivamente quello di Ivrea.

E' esclusa la clausola arbitrale

ART. 35 - ALTRE NORME

L'aggiudicazione dell'appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato.

Per quanto non previsto nel presente capitolato ,si applicano le disposizioni di legge in materia e di regolamento vigenti in materia, ed in particolare, la legge sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, oltre alle disposizioni contenute nel codice civile e di procedura civile.

ART. 36 - TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati personali trattati in esecuzione del servizio in oggetto, dovranno essere trattati dall'appaltatore in osservanza alle disposizioni del Regolamento 2016/679.

Agli effetti della suddetta normativa, l'affidatario assume la funzione di responsabile del trattamento, mentre la titolarità dei dati rimane in capo al Comune di San Francesco al Campo

L'affidatario s'impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti durante l'esercizio dei servizi forniti. Manterrà riservati i dati e non ne farà alcun utilizzo diverso da quello previsto dal contratto e non li diffonderà né comunicherà a terzi.

L'appaltatore dovrà dichiarare, inoltre, di aver attuato tutte le misure atte a garantire la sicurezza fisica e logica dei dati in osservanza di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.